



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 7 aprile 2020

Premio per i dipendenti che hanno lavorato in sede

L'art. 63 del DL 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia.

Con il detto articolo è stato riconosciuto un riconoscimento **pari a 100 euro**, che **non concorre a formare il reddito imponibile**, ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel **mese di marzo 2020**.

Tale riconoscimento:

spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;

la somma di 100 euro è da rapportare al numero di giorni di lavoro prestati presso la sede per la quale erano stati assunti;

viene riconosciuto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno;

è recuperabile immediatamente in compensazione orizzontale (come per il cosiddetto *Bonus Renzi*)

dovrà essere corrisposto anche per i giorni in in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa (AE Circolare 8/E del 3 aprile 2020)

Con la **risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020**, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo "**1699**" e per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), il codice, "**169E**", denominati "**Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020**".

Ovviamente lo stesso non compete per gli eventuali giorni di congedo e per i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("*smart working*").